

B

**Legge federale
sui contributi alle spese dei Cantoni per borse
e prestiti di studio nella formazione terziaria
(Legge sui sussidi all'istruzione)**

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione e scopo

¹ La presente legge disciplina:

- a. il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria);
- b. il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

² Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in questo ambito.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. sussidi all'istruzione: le borse e i prestiti di studio;
- b. borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;
- c. prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

¹ RS 101

² FF 2013 4733

Sezione 2: Contributi federali

Art. 3 Principio

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all'istruzione nella formazione terziaria.

Art. 4 Condizioni

La Confederazione accorda contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5–14 e 16 dell'Accordo intercantonale del 18 giugno 2009³ sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio.

Art. 5 Ripartizione dei contributi federali

Il credito della Confederazione per i sussidi all'istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.

Sezione 3: Sostegno all'armonizzazione intercantonale e statistica

Art. 6 Sostegno all'armonizzazione intercantonale

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

² Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

Art. 7 Statistica

Per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento dei loro sussidi all'istruzione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

La legge del 6 ottobre 2006⁴ sui sussidi all'istruzione è abrogata.

³ <http://edudoc.ch> > Documentazione CDPE > Basi giuridiche CDPE

⁴ RU 2007 5871

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio»⁵ sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

